



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GRANDE CAMERA

CASO Z.A. E ALTRI c. RUSSIA

(Ricorsi nn. 61411/15, 61420/15, 61427/15 e 3028/16)

SENTENZA

STRASBURGO

21 novembre 2019

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.



Nella caso Z.A. e altri c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell’Uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Linós-Alexandre Sicilianos, *Presidente*,
Angelika Nußberger,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro,
Ksenija Turković,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
André Potocki,
Aleš Pejchal,
Dmitry Dedov,
Yonko Grozev,
Mārtiņš Mits,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking,
Péter Paczolay, *giudici*,

e Johan Callewaert, *Cancelliere aggiunto della Grande Camera*,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 18 e 19 aprile 2018 e 13 marzo e 3 ottobre 2019,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il caso ha origine da quattro ricorsi (nn. 61411/15, 61420/15, 61427/15 e 3028/16) presentati contro la Federazione Russa in applicazione dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) dal Sig. Z.A., cittadino iraqueno, il Sig. M.B., che possiede un passaporto rilasciato dall’Autorità Palestinese, il Sig. A.M., cittadino somalo e il Sig. Hasan Yasien, cittadino siriano (“I ricorrenti”) il 12 dicembre 2015 (i primi tre ricorsi) e il 14 gennaio 2016 (l’ultimo ricorso). Il Presidente della Grande Camera ha accolto la richiesta dei primi tre ricorrenti di non divulgare i loro nomi (art. 47§ 4 del regolamento della Corte).

2. I ricorrenti sono rappresentati dagli Avv. E. Davidyan, D. Trenina e K. Zharinov, del foro di Mosca. Il Governo russo (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, G. Matyushkin, e poi dal successore M. Galperin.

3. I ricorrenti lamentavano di essere stati detenuti illegalmente nella zona di transito dell’aeroporto Sheremetyevo in attesa dell’esame delle loro richieste di asilo, in violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.

Lamentavano inoltre che le condizioni della loro detenzione sono state inadeguate, in violazione dell'art. 3 della Convenzione.

4. Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte). Il 28 marzo 2017, una camera di tale sezione, composta da Helena Jäderblom, Branko Lubarda, Helen Keller, Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, giudici, e da Stephen Phillips, cancelliere di sezione, pronunciava la sentenza. La Corte all'unanimità riuniva i ricorsi e li dichiarava ricevibili, ritenendo, a maggioranza, sussistenti le violazioni dell'art. 5 § 1 e dell'art. 3 della Convenzione. Alla sentenza veniva allegata l'opinione dissenziente del giudice Dedov.

5. Il 27 giugno 2017 il Governo chiedeva il rinvio delle cause alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 18 settembre 2017 il collegio della Grande Camera accoglieva tale richiesta.

6. La composizione della Grande Camera veniva determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e dell'articolo 24 del regolamento della Corte. Il Presidente della Corte decideva che, nell'interesse ad una corretta amministrazione della giustizia, il presente caso e il caso *Ilias e Ahmed c. Ungheria* (ricorso n. 47287/15) verranno assegnati alla stessa composizione della Grande Camera (articoli 24, 42 § 2 e 71 del regolamento).

7. Sia i ricorrenti che il Governo depositavano ulteriori osservazioni (articolo 59 § 1 del regolamento) sul merito della causa.

8. Inoltre, pervenivano osservazioni da parte del Governo ungherese, autorizzato dal Presidente della Grande Camera ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 3 del regolamento). Le osservazioni pervenute nel corso del procedimento innanzi alla Camera da parte dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), autorizzato dal Presidente della Terza Sezione ad intervenire nella fase scritta nel ricorso n. 3028/16, venivano acquisite nel fascicolo innanzi alla Grande Camera.

9. Una pubblica udienza si è svolta al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 18 aprile 2018 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono apparsi innanzi alla Corte:

(a) *per il Governo*

M. GALPERIN, Rappresentate della Federazione Russa
alla Corte europea dei diritti dell'Uomo
YA. BORISOVA,
O. OCHERETYANAYA,

Agente,

Consiglieri;

(b) *per i ricorrenti*

E. DAVIDYAN,
D. TRENINA,
K. ZHARINOV,

Avvocati.

La Corte ha dato udienza agli interventi di Trenina, Zharinov, Davidyan e Galperin, e le risposte di Davidyan e Galperin ai quesiti posti dai giudici.

IN FATTO

I. CONTESTO DEI CASI E ARRIVO ALL'AEROPORTO SHEREMETYEVO

10. I ricorrenti si sono tutti ritrovati nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Alcuni aspetti delle circostanze di fatto della causa sono contestati tra le parti, come di seguito indicato.

A. Sig. Z.A.

11. Il Sig. Z.A. è un cittadino iracheno nato nel 1987.

12. A seguito di minacce da parte di un gruppo militante dello Stato islamico, il ricorrente lasciava l'Iraq per entrare in Turchia con un visto turistico per un singolo ingresso che aveva ottenuto a Mosul l'11 maggio 2014. Secondo il ricorrente, egli fuggiva dall'Iraq il 12 giugno 2014; secondo il Governo, si spostava in auto verso la Turchia il 27 giugno 2014.

13. Secondo il Governo, il Sig. Z.A. trascorreva un anno in Turchia in cerca di lavoro, ma non richiedeva lo status di rifugiato. Secondo il ricorrente, egli presentava domanda di asilo in Turchia nel giugno 2014 ma senza successo e si trasferiva in Cina nel giugno 2015, dove non ha avuto la possibilità di richiedere asilo.

14. Il 24 luglio 2015 il Sig. Z.A. viaggiava in aereo da Shanghai ad Ankara via Mosca. Le autorità turche gli negavano l'ingresso in mancanza del visto. Il ricorrente veniva inviato a Mosca il 27 luglio 2015. Lo stesso giorno, all'arrivo all'aeroporto Sheremetyevo, non gli veniva permesso di passare il controllo passaporti. La Guardia di Frontiera Russa del Servizio di Sicurezza Federale ("il BGS") sequestrava il suo passaporto.

B. Sig. M.B.

15. Il Sig. M.B., nato nel 1988, è titolare di un passaporto rilasciato dall'Autorità Palestinese.

16. Il 19 aprile 2013 il ricorrente lasciava Gaza in auto giungendo al Cairo, in Egitto, il 20 aprile 2013. Secondo il Governo, in Egitto non richiedeva lo status di rifugiato.

17. Il 22 aprile 2013 il Sig. M.B. lasciava l'Egitto ed arrivava a Mosca con un visto per lavoro valido dal 16 aprile 2013 al 25 febbraio 2014. Il 23 aprile 2013 arrivava a Irkutsk dove abitava con suo zio e trovava dei lavori occasionali. Dopo la scadenza del visto, il Sig. M.B. rimaneva a Irkutsk.

18. Il 18 agosto 2015 un tribunale russo riteneva il Sig. M.B. colpevole per aver violato le regole sulla migrazione e ordinava l'espulsione. Le parti non depositavano una copia della sentenza del 18 agosto 2015, né indicavano il tribunale che la pronunciava.

19. Il 21 agosto 2015 il ricorrente prendeva un volo dalla Russia alla Striscia di Gaza passando per il Cairo. Tuttavia, dato che il valico di Rafah era chiuso, egli veniva trattenuto per due giorni nella zona di transito dell'aeroporto del Cairo e poi rimandato a Mosca.

20. Il Sig. M.B. arrivava all'aeroporto Sheremetyevo il 23 agosto 2015. Poiché non aveva il visto, gli veniva negato l'ingresso in Russia. Il BGS gli sequestrava il passaporto.

C. Il Sig. A.M.

21. Il Sig. A.M. è un cittadino somalo nato nel 1981.

22. Nel 2005 il ricorrente si trasferiva dalla Somalia, dove lavorava come giornalista, allo Yemen, dove otteneva lo status di rifugiato. Nel 2010 tornava in Somalia e lavorava come giornalista per un canale televisivo nazionale a Mogadiscio.

23. Secondo il ricorrente, il 20 settembre 2012 membri del gruppo militante Al-Shabaab compiva un attacco terroristico nei pressi della sede del canale televisivo per costringere i suoi giornalisti a trasmettere le uccisioni extragiudiziali effettuate dal gruppo. Poiché il ricorrente si rifiutava di obbedire, la sua famiglia veniva presa in ostaggio. Il 23 settembre 2012 uno dei figli del ricorrente, di sette anni, veniva ucciso e un'altro veniva picchiato e paralizzato. Lo stesso ricorrente veniva picchiato e torturato. Alla fine il Sig. A.M. e il resto della sua famiglia riusciva a scappare. Nel settembre 2012 il ricorrente fuggiva di nuovo in Yemen. Il 16 settembre 2012 egli otteneva un permesso di soggiorno temporaneo valido sino al 15 settembre 2014. Una copia del permesso di soggiorno yemenita mostrava che era stato rilasciato il 16 settembre 2012 a Sana'a, in Yemen. Il ricorrente non forniva alcuna spiegazione in ordine alla discrepanza nelle date relative all'attacco terroristico del 20 settembre 2020 e all'attacco alla sua famiglia del 23 settembre 2012.

24. Nell'agosto 2014 il Sig. A.M. otteneva la nazionalità yemenita e il relativo passaporto. Nel marzo 2015 il ricorrente decideva di recarsi a Cuba e di chiedere asilo in ragione di un conflitto personale e dell'escalation delle ostilità in Yemen.

25. Secondo il Governo, alla fine del 2012 il ricorrente si recava in Yemen e vi avviava un'impresa. Successivamente il ricorrente doveva spostarsi a Cuba perché il suo ex socio in affari lo minacciava e rapiva sua moglie.

26. Il 12 marzo 2015 il Sig. A.M. arrivava in aereo a L'Avana, Cuba. Il viaggio veniva effettuato in tre tappe: da Sana'a a Istanbul, da Istanbul a Mosca e da Mosca a L'Avana. Il 13 marzo 2015 il ricorrente, in possesso di

un visto per transito russo, atterrava per la prima volta a Mosca. Proseguiva poi il suo viaggio verso L'Avana.

27. Il ricorrente era in possesso di un visto Cubano della validità di un mese. Secondo il ricorrente, egli richiedeva asilo immediatamente dopo l'arrivo a Cuba ma non gli veniva permesso di entrare nel paese. La sua richiesta di asilo non veniva esaminata. Il Sig. A.M. prendeva un volo per Quito, in Ecuador, dove richiedeva asilo senza successo e gli veniva negato l'ingresso nel paese e l'accesso alla procedura di asilo. Il ricorrente veniva rimandato a Cuba, dove veniva trattenuto in una struttura detentiva speciale per stranieri.

28. Il 9 aprile 2015 il ricorrente veniva trasferito da Cuba in Russia.

29. Il 10 aprile 2015 il ricorrente arrivava all'aeroporto Sheremetyevo. Non gli veniva permesso di superare il controllo dei passaporti. Il BGS sequestrava il suo passaporto.

D. Il Sig. Yasien

30. Il Sig. Hasan Yasien è un cittadino siriano nato nel 1975.

31. Nel 2004 e nel 2008 il ricorrente soggiornava in Russia per alcuni mesi con un visto per lavoro.

32. Secondo il ricorrente, nel 2011 egli lasciava la Siria per il Libano a causa delle ostilità e lì chiedeva infruttuosamente asilo temporaneo. Nove mesi dopo tornava in Siria per rinnovare il suo passaporto. Nel giugno 2014 ripartiva per il Libano. L'11 giugno 2014 otteneva dall'ambasciata russa a Beirut un visto russo per lavoro valido fino al 25 agosto 2014.

33. Il 4 luglio 2014, il Sig. Yasien arrivava a Mosca da Beirut. Scaduto il suo visto per lavoro rimaneva in Russia.

34. L'8 settembre 2014 il Tribunale cittadino di Noginsk della Regione di Mosca ("il Tribunale di Noginsk") riteneva il ricorrente colpevole di violazione delle norme sull'immigrazione e ne ordinava l'espulsione.

35. Il 10 settembre 2014 il Sig. Yasien presentava domanda di asilo temporaneo al Dipartimento del Servizio federale per la migrazione della città di Mosca ("l'FMS della Città di Mosca"). Tale domanda veniva respinta l'8 dicembre 2014. Il ricorrente non impugnava il rigetto della richiesta e rimaneva in Russia.

36. Il 17 agosto 2015 il Tribunale di Noginsk riteneva nuovamente il ricorrente colpevole di violazione delle norme sull'immigrazione e ne ha ordinava l'espulsione.

37. Il 18 agosto 2015 il ricorrente volava da Mosca ad Antalya, in Turchia. Il BGS sequestrava il suo passaporto e lo consegnava all'equipaggio dell'aereo. Le autorità turche negavano al ricorrente l'ingresso nel paese e lo rimandavano a Mosca, il 20 agosto 2015 secondo il ricorrente e il 21 agosto 2015 secondo il Governo. Arrivato a Mosca, il ricorrente è veniva rinviato ad

Antalya dalle autorità russe. Le autorità turche poi rinviavano il ricorrente a Mosca.

38. L'8 settembre 2015 il ricorrente prendeva un volo per Beirut, ma le autorità libanesi gli negavano l'ingresso nel Paese rinviandolo a Mosca.

39. Il 9 settembre 2015 il Sig. Yasien giungeva all'aeroporto Sheremetyevo. Il BSG non gli consentiva di superare il controllo dei passaporti e gli sequestravano il passaporto.

II. LE CONDIZIONI DELLA PERMANENZA DEI RICORRENTI NELLA ZONA DI TRANSITO DELL'AEROPORTO SHEREMETYEVO

A. La versione dei ricorrenti

40. I ricorrenti descrivevano le condizioni della loro permanenza nella zona di transito aeroportuale come segue.

41. Dormivano su un materasso per terra nella zona di imbarco dell'aeroporto, costantemente illuminata, affollata e rumorosa. Non erano disponibili docce nell'area di transito. L'unica doccia gratuita si trovava nella sala dei detenuti ed era chiusa a chiave. L'accesso era subordinato al permesso degli ufficiali del BGS, che consentivano l'utilizzo ai ricorrenti e fornivano loro la chiave varie volte durante la prima settimana della loro permanenza.

42. I ricorrenti non avevano accesso a spazi esterni e non potevano fare esercizi all'aperto. Non avevano accesso ad un notaio, risultando così precluso il rilascio di procure notarili richieste dalla legge russa per poter nominare un avvocato che potesse comunicare con le autorità pubbliche per loro conto, così come ai servizi medici, legali, sociali e postali. Venivano respinte tutte le loro richieste di assistenza medica; al personale medico non era consentito visitare i ricorrenti nella zona di transito.

43. I ricorrenti venivano privati dei loro passaporti per tutta la durata della permanenza. Gli agenti del BGS sequestravano il passaporto di ogni ricorrente al loro arrivo e lo hanno consegnato agli equipaggi degli aerei solo quando i ricorrenti erano in procinto di imbarcarsi dall'aeroporto Sheremetyevo.

44. L'accesso ad un avvocato veniva lasciato alla discrezionalità degli agenti del BGS in servizio presso la zona di transito e “[non è stato] mai garantito”. Tutti gli incontri tra i ricorrenti e gli avvocati predisposti dall'ufficio russo dell'UNHCR si svolgevano in presenza di due o tre agenti del BGS.

B. La versione del Governo

45. Nelle osservazioni scritte e nelle osservazioni orali innanzi alla Grande Camera, il Governo non forniva nessuna descrizione delle condizioni

materiali relative alla permanenza dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo.

III. LE RICHIESTE DI ASILO IN RUSSIA E I SUCCESSIVI PROCEDIMENTI

A. Il Sig. Z.A.

46. Il 29 luglio 2015 il Sig. Z.A. chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato in Russia attraverso il BGS.

47. Secondo il ricorrente, circa un mese dopo gli agenti del BGS lo “hanno costretto a riscrivere la sua richiesta modificando con la data attuale la richiesta iniziale”, minacciando la sua espulsione in Iraq al fine di “nascondere l'essere venuti meno” all'obbligo di trasmettere la domanda entro tre giorni all'Autorità Federale per la migrazione.

48. Il 17 settembre 2015 il Sig. Z.A. veniva interrogato nella zona di transito dell'aeroporto dagli agenti del Dipartimento Regionale di Mosca del Servizio Federale per la Migrazione “l'FMS per la Regione di Mosca”

49. Il 23 settembre 2015 la domanda relativa allo status di rifugiato veniva accettata per l'esame nel merito. Secondo il ricorrente, l'FMS per la Regione di Mosca non gli rilasciava nessun certificato di esame (si veda *infra*, paragrafi 99-100). Secondo il Governo, un certificato veniva rilasciato il 23 settembre 2015. Il Governo allegava una copia della decisione di rilascio di un certificato di esame ma non una copia del documento stesso.

50. Il 10 novembre 2015 l'FMS per la Regione di Mosca respingeva la richiesta di asilo del Sig. Mr Z.A. poiché “il motivo per cui il richiedente ha lasciato [l'Iraq] e per cui non intende ritornarvi non poggia sulla richiesta di asilo ma su considerazioni economiche e su una difficile situazione sociale ed economica nel territorio [dell'Iraq].” Concludeva che il ricorrente non aveva addotto ragioni convincenti per cui temeva una persecuzione personale. Di conseguenza il ricorrente è stato informato il 14 novembre 2015. L'1 dicembre 2015 l'avvocato del ricorrente chiedeva all'FMS per la Regione di Mosca di rilasciare al Sig. Z.A. un certificato di esame della domanda e di assegnarlo ad un centro di accoglienza temporanea.

51. Il 3 dicembre 2015 il ricorrente impugnava la decisione innanzi a Servizio Federale russo per la Migrazione (“l'FMS russo”), che, all'epoca dei fatti, prima del suo scoglimento con Decreto Presidenziale del 5 aprile 2016, fungeva da autorità superiore per la migrazione. Chiedeva all'FMS russo di annullare la decisione del 10 novembre 2015, di rilasciargli un certificato di esame della domanda di asilo e di assegnarlo ad un centro di detenzione temporanea per gli stranieri.

52. Il 29 dicembre 2015 l'FMS russo rigettava l'impugnazione del ricorrente.

53. L'1 febbraio 2016 il ricorrente presentava un appello avverso le decisioni del 10 novembre e del 29 dicembre 2015 presso il Tribunale Distrettuale Basmanyy di Mosca ("il Tribunale di Basmanyy").

54. Il 5 febbraio 2016 l'UNHCR riconosceva il ricorrente come persona bisognosa di protezione internazionale e avviava una procedura di reinsediamento.

55. Il 17 marzo 2016, essendo stato reinsediato dall'UNHCR, il ricorrente partiva per la Danimarca.

56. Il 12 maggio 2016 il Tribunale di Basmanyy confermava la decisione dell'FMS russo. Nella stessa data, l'avvocato del ricorrente ha depositato una breve memoria di ricorso (*краткая апелляционная жалоба*), in attesa di una sentenza motivata in forma scritta. Successivamente il Tribunale di Basmanyy sospendeva il procedimento in quanto l'avvocato non poteva ottenere un modulo di autorizzazione notarile a seguito del reinsediamento.

B. Il Sig. M.B.

57. Tre settimane dopo l'arrivo all'aeroporto Sheremetyevo, il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato in Russia attraverso il BGS. Nessuna delle parti indicava la data esatta; calcolando dal 23 agosto 2015, data di arrivo del Sig. M.B. all'aeroporto Sheremetyevo, si dovrebbe trattare del 13 settembre 2015.

58. Il 14 novembre 2015 gli agenti dell'FMS della Regione di Mosca interrogavano il Sig. M.B. nella zona di transito dell'aeroporto.

59. Il 20 novembre 2015 la domanda del Sig. M.B. veniva accettata per l'esame nel merito. Secondo il Governo, nella stessa data rilasciava un certificato di esame della domanda. Il Governo allegava una copia della decisione di rilascio del certificato ma non una copia del documento stesso. Secondo il ricorrente, l'FMS della Regione di Mosca non rilasciava nessun certificato.

60. L'1 dicembre 2015 l'avvocato del ricorrente chiedeva all'FMS della Regione di Mosca di rilasciare al Sig. M.B. un certificato di esame della domanda e di assegnarlo ad un centro di accoglienza temporanea.

61. Nella stessa data, l'FMS della Regione di Mosca respingeva la domanda del Sig. M.B. ritenendo che "il motivo per cui il richiedente ha lasciato la Palestina e per cui non intendeva ritornarvi non poggia sulla richiesta di asilo ma sulla difficile situazione sociale ed economica nel territorio palestinese". Concludeva che il ricorrente non adduceva ragioni convincenti per cui temeva una persecuzione personale.

62. Il 21 dicembre 2015 l'avvocato del ricorrente ha proposto appello innanzi all'FMS russo. Il 31 dicembre 2015 l'FMS russo ha rigettato l'appello.

63. L'1 febbraio 2016 il ricorrente presentava un'appello avverso alla decisione dell'FMS russo innanzi al Tribunale di Basmanyy.

64. Il 13 febbraio 2016 le autorità egiziane aprivano il valico di Rafah a Gaza. Il ricorrente accettava di prendere un volo per l'Egitto e lasciava la zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo.

65. Il 12 maggio 2016 il Tribunale di Basmanyy confermava la decisione dell'FMS russo. L'avvocato del ricorrente depositava nella stessa data una breve memoria di ricorso, in attesa di una sentenza motivata in forma scritta. Successivamente, il Tribunale di Basmanyy sospendeva il procedimento in quanto l'avvocato non poteva ottenere un modulo di autorizzazione notarile dopo la partenza e quindi non poteva depositare una memoria dettagliata di ricorso.

C. Il Sig. A.M.

66. Il ricorrente presentavano domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato in Russia attraverso il BGS (secondo il ricorrente, il 10 aprile 2015; secondo il Governo, l'11 aprile 2015).

67. L'1 luglio 2015 l'FMS della Regione di Mosca interrogava il ricorrente nella zona di transito dell'aeroporto.

68. Secondo il ricorrente, l'1 luglio 2015 la sua domanda veniva accettata per l'esame nel merito. Tuttavia, non gli veniva rilasciato un certificato di esame della domanda. Secondo il Governo, un certificato veniva rilasciato il 7 luglio 2015. Il Governo allegava una copia della decisione di rilascio del certificato ma non una copia del documento stesso.

69. L'1 ottobre 2015 l'FMS della Regione di Mosca respingeva la domanda del ricorrente poiché la sua famiglia continuava a vivere in Somalia senza subire persecuzioni e considerato che lui aveva lavorato in Yemen. Concludeva che il ricorrente aveva lasciato il Paese non per i motivi previsti dalla Legge Federale FZ-4528-1 del 19 febbraio 1993 (così come modificata, di seguito "la Legge sui Rifugiati"), e quindi poteva essere espulso. Di conseguenza, il ricorrente veniva informato il 3 novembre 2015, ma affermava che non gli veniva notificata copia della decisione di rigetto della sua domanda.

70. Il 24 novembre 2015 il Sig. A.M. presentava appello contro la decisione dell'1 ottobre 2015 dell'FMS russo.

71. L'1 dicembre 2015 l'avvocato del ricorrente chiedeva all'FMS della Regione di Mosca di rilasciare al Sig. A.M. un certificato di esame della domanda e di assegnarlo ad un centro di accoglienza temporanea.

72. Il 7 dicembre 2015 l'FMS russo respingeva il ricorso del ricorrente contro la decisione dell'1 ottobre 2015 in quanto non era intenzionato a fare ritorno in Yemen a causa di minacce da parte di una terza persona ma nulla gli impediva di ritornare in Somalia in assenza di prove convincenti in ordine alla persecuzione in tale paese. Inoltre osservava che il ricorrente aveva espresso la sua disponibilità a recarsi in Somalia.

73. Il 15 dicembre 2015, il Sig.A.M. presentava domanda di asilo temporaneo attraverso il BGS.

74. Il 29 dicembre 2015, il ricorrente ha presentato appello innanzi al Tribunale di Basmannyy contro la decisione dell’FMS russo del 7 dicembre 2015 che ha respinto la domanda per ottenere lo status di rifugiato.

75. Il 22 dicembre 2015 l’FMS della Regione di Mosca respingeva la domanda di asilo temporaneo ritenendolo infondato poiché il ricorrente aveva presentato la domanda solo per legittimare la sua situazione in Russia. Di conseguenza, il ricorrente veniva informato, il 25 dicembre 2015 secondo il Governo e il 28 dicembre 2015 secondo il ricorrente.

76. Il 10 febbraio 2016 l’FMS russo respingeva l’appello contro la decisione del 22 dicembre 2015 dell’FMS della Regione di Mosca relativa all’asilo temporaneo, sulla base del fatto che il ricorrente non era intenzionato a fare ritorno in Yemen per via delle minacce da parte di una terza persona, ma nulla gli ha impedito di ritornare in Somalia in assenza di prove convincenti in ordine alla persecuzione in tale paese. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva espresso la sua disponibilità a recarsi in Somalia.

77. Il 24 febbraio 2016 l’UNHCR riconosceva il ricorrente come persona bisognosa di protezione internazionale.

78. Il 19 maggio 2016 il Tribunale di Basmannyy respingeva l’appello presentato dal ricorrente l’11 marzo 2016 contro la decisione dell’FMS della Regione di Mosca e dell’FMS russo che avevano respinto la sua domanda di asilo temporaneo. Riteneva, in particolare, che il ricorrente non dimostrava che i terroristi che lo avevano minacciato nel 2005 rappresentassero un pericolo a distanza di più di dieci anni e che, qualora tali minacce persistessero, egli “non è stato privato della possibilità di avvalersi della protezione del suo Stato di cittadinanza [vale a dire] di rivolgersi alle forze dell’ordine della Repubblica di Somalia [per la protezione].” L’avvocato del ricorrente impugnava la sentenza il 31 maggio 2016.

79. Il 12 settembre 2016 il Tribunale di Basmannyy confermava la decisione dell’FMS russo del 7 dicembre 2015 relativa alla domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

80. Il 20 settembre 2016 il Tribunale della Città di Mosca ha respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Basmannyy del 19 maggio 2016 relativa alla domanda di asilo temporaneo, ritenendo che la situazione in Somalia non era mutata da quando la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dello status di rifugiato era stata respinta e che non vi erano motivi umanitari atti a giustificare la concessione di asilo temporaneo. È stato anche osservato che il ricorrente ha abusato del suo diritto di adire il tribunale cercando di aggirare la procedura per legittimare la sua situazione in Russia.

81. Il 6 febbraio 2017 il Tribunale della Città di Mosca respingeva l’appello contro la sentenza del 12 settembre 2016 del Tribunale di Basmannyy relativa alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il ricorrente non aveva necessità di asilo al momento

dell'“attraversamento del confine di Stato della Federazione Russa” poiché non forniva prova dell'esistenza di una reale minaccia in caso di suo rientro in Somalia.

82. Secondo il ricorrente, dopo il definitivo rigetto delle sue domande relative allo status di rifugiato e di asilo temporaneo da parte delle autorità russe, egli aveva compreso di non avere nessuna possibilità di ottenere asilo in Russia e informava il BGS di acconsentire a fare ritorno per Mogadiscio, in Somalia. Il 9 marzo 2017 l'UNHCR concordava con la Turkish Airlines di fornire al Sig. A.M. un biglietto per Mogadiscio via Istanbul. Gli agenti del Servizio di Sicurezza Federale scortava il ricorrente all'aeroporto di Mosca, assicurandosi che salisse a bordo dell'aereo e consegnando il suo passaporto all'equipaggio. Da allora il ricorrente risiede a Mogadiscio, dove ha lasciato il giornalismo “per sottrarsi all'attenzione dei terroristi”.

D. Il Sig. Yasien

83. Secondo il Governo, il Sig. Yasien presentava domanda di asilo temporaneo il 19 settembre 2015.

84. Secondo il ricorrente, tramite quella domanda egli ha presentato richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato attraverso il BGS. La sua domanda sarebbe andata persa. Il ricorrente presentava una nuova domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato il 5 ottobre 2015.

85. Il 3 novembre 2015 l'FMS della Regione di Mosca interrogava il ricorrente nella zona di transito dell'aeroporto.

86. Secondo il ricorrente, l'FMS della Regione di Mosca accettava il suo ricorso per l'esame nel merito il 3 novembre 2015 ma non rilasciava alcun certificato. Secondo il ricorrente, era prassi consolidata delle autorità di immigrazione adottare, ma non rilasciare, dei certificati relative all'esame dei richiedenti asilo detenuti. I certificati dei richiedenti asilo detenuti venivano conservati presso l'ufficio del servizio migratorio insieme ai fascicoli del caso.

87. L'1 dicembre 2015 l'avvocato del ricorrente richiedeva all'FMS della Regione di Mosca di rilasciare al Sig. Yasien un certificato di esame della domanda e di assegnarlo ad un centro di accoglienza temporanea.

88. Il 21 dicembre 2015 l'FMS della Regione di Mosca rigettava la domanda di asilo temporaneo del Sig. Yasien, sebbene il ricorrente avesse fatto richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e non di asilo temporaneo. I motivi del rigetto erano i seguenti: la situazione economica del ricorrente in Siria era insoddisfacente, quindi egli aveva lasciato il paese per motivi economici e aveva presentato richiesta di protezione temporanea per legittimare la sua situazione in Russia e avere l'opportunità di lavorare lì. Di conseguenza, il ricorrente è stato informato, il 23 dicembre 2015 secondo il ricorrente e il 25 dicembre secondo il Governo. Secondo il ricorrente, non gli è stata notificata copia della decisione.

89. Il 29 dicembre 2015 il Sig. Yasien presentava di nuovo domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato attraverso il BGS.

90. Il 12 gennaio 2016 il ricorrente proponeva appello, attraverso il suo avvocato, contro la decisione del 21 dicembre 2015 dell’FMS russo. Egli sottolineava che il 19 settembre e il 5 ottobre 2015 proponeva una domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la decisione in questione veniva resa in relazione all’asilo temporaneo e che per ragioni sconosciute l’FMS della Regione di Mosca ha sostituito la procedura di asilo temporaneo alla procedura per lo status di rifugiato. Il ricorrente ha fatto riferimento alla grave crisi umanitaria in Siria e ha sostenuto che, in violazione alla Legge sui Rifugiati, l’FMS della Regione di Mosca non gli ha rilasciato un’attestazione relativa all’esame della domanda.

91. Il 4 febbraio 2016 l’FMS russo respingeva l’appello e confermava la decisione del 21 dicembre 2015. Osservava, in particolare, che c’erano voli regolari da Mosca a Damasco, da dove i cittadini siriani potevano viaggiare in altre parti del paese sotto il controllo del Governo siano e che “molti siriani desidera[va]no lasciare il paese non solo per paura per le proprie vite ma, in gran parte, per il peggioramento della situazione economica e umanitaria”. L’FMS russo non affrontava la questione posta dal ricorrente riguardante la sostituzione della procedura dello status di rifugiato con quella di asilo temporaneo.

92. Il 7 aprile 2016 il ricorrente presentavano ancora una volta una domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato attraverso il BGS. Non riceveva risposta.

93. L’11 aprile 2016 il ricorrente si rivolgeva al Tribunale distrettuale Zamoskvoretskiy di Mosca (“il Tribunale Zamoskvoretskiy”) in merito alle decisioni del 21 dicembre 2015 e del 4 febbraio 2016 e all’inerzia dell’FMS russo.

94. Il 21 aprile 2016 l’UNHCR riconosceva il ricorrente come persona bisognosa di protezione internazionale e ha avviato una procedura di re-insediamento.

95. L’11 maggio 2016 il ricorrente veniva reinsediato dall’UNHCR e partiva per la Svezia.

96. Il 31 agosto 2016 il Tribunale Zamoskvoretskiy confermava la decisione dell’FMS russo del 4 febbraio 2016.

QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTI

I. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

97. L’articolo 6 della Legge Federale sull’uscita e l’ingresso dal territorio della Federazione Russa (FZ-114 del 15 agosto 1996, così come modificata), per quanto di pertinenza, così recita:

“All’arrivo e alla partenza della Federazione Russa, i cittadini stranieri o apolidi sono obbligati a presentare documenti validi che confermino la loro identità e [che sono] accettati come tali dalla Federazione Russa, e un visto, salvo che la presente Legge Federale, o un trattato concluso dalla Federazione Russa, o i decreti del Presidente della Federazione Russa, non dispongano diversamente.”

98. L’articolo 14 della Legge sulle frontiere di Stato della Federazione Russa (FZ-4730-1 dell’1 aprile 1993, così come modificata), per quanto di pertinenza, così recita:

“Gli stranieri e gli apolidi che non possiedono lo status di persona che vive o risiede nella Federazione Russa e che hanno attraversato le frontiere di Stato [al momento dell’arrivo] dal territorio di uno Stato estero sono [ritenuti responsabili], ai sensi della Legge Russa, se vi sono elementi che le loro azioni [costituiscono] un illecito penale o amministrativo.

Qualora non sussistano motivi per avviare un procedimento penale o amministrativo nei confronti di... coloro che violano le frontiere di Stato, e se non godano del diritto di asilo politico, ... le autorità di frontiera li trasferiscono ufficialmente all’arrivo alle autorità statali da ... da cui hanno attraversato la frontiera di Stato [Russia]. Se il loro trasferimento alle autorità dello Stato estero non è previsto da un trattato tra la Federazione Russa e tale Stato, le autorità di frontiera li trasferiscono [in luoghi] al di fuori del territorio della Federazione Russa ... designate dalle autorità di frontiera.”

99. L’articolo 4 della Legge sui rifugiati, per quanto di pertinenza, prevede:

“1. L’adulto che ha espresso il desiderio di essere riconosciuto come rifugiato deve presentare domanda scritta, di persona o tramite un rappresentante:

...

1 (2) con il Servizio della Guardia di Frontiera [il BGS] del Servizio di Sicurezza Federale ... al valico di frontiera della Federazione Russa nel momento in cui quella persona attraversa il confine ...

...

3. Una domanda presentata al Servizio della Guardia di Frontiera al valico di frontiera... è trasmessa dal [BGS] alla ... autorità per la migrazione ... entro tre giorni dalla data di presentazione.

...

5 (2) Una domanda presentata da una persona che si trova a un valico di frontiera... deve essere esaminata in via preliminare da ... l’autorità per la migrazione ... entro cinque giorni dalla data di ricezione.

...

6. La decisione di rilasciare un certificato [per confermare l’esame di una domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato nel merito (“il certificato”)] è presa ... dall’autorità per la migrazione.

La decisione di rilasciare un certificato serve come motivo per riconoscere i diritti della persona... e per imporre gli obblighi ...

7. Entro ventiquattro ore da tale decisione ... l’autorità per la migrazione ... trasmette il certificato alla persona o glielo notifica ...

Il certificato è un documento [che serve a identificare] una persona che ha richiesto lo status di rifugiato.

...

Il certificato serve anche come motivo per una persona ... per ricevere un documento che autorizza il suo collocamento in un centro di accoglienza temporanea.”

100. L’articolo 6 della Legge sui rifugiati, per quanto di pertinenza, così recita:

“1. La persona che riceve il certificato ... ha diritto:

1 (1) ai servizi di un traduttore e di un interprete e alle informazioni sulla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

...

1 (3) a percepire un’indennità forfettaria ...

1 (4) a ricevere ... dall’autorità per la migrazione un documento che ne autorizzi il collocamento in un centro di accoglienza temporanea;

...

1 (6) di ricevere vitto e servizi comunali presso il centro di accoglienza temporanea

...

1 (7) di ricevere assistenza medica e farmacologica ...”

II. DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE

La Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951

101. L’articolo 31 della Convenzione del 1951 così recita:

“1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.

2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il permesso d’entrata in un altro paese.”

102. L’art. 33 della Convenzione del 1951 prevede che:

“1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui

risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”

III. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO

103. Secondo l'indagine sulla situazione dei richiedenti asilo confinati in una zona di transito sul territorio di uno Stato in attesa dell'esito del procedimento di asilo in trentaquattro Parti Contraenti messa a disposizione dalla Corte, in sette dei trentaquattro Stati membri considerati, ossia Repubblica Ceca, Francia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo e Ucraina, la permanenza in una zona di transito di richiedenti protezione internazionale è considerata dal diritto nazionale come una privazione della libertà; secondo il diritto nazionale di diciotto delle trentaquattro Parti Contraenti, ossia Albania, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Grecia, Macedonia del Nord, Repubblica di Moldavia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna e Regno Unito (Inghilterra e Galles), tale permanenza non è considerata come privazione della libertà.

104. In nove delle trentaquattro Parti Contraenti, ossia Armenia, Belgio, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, San Marino, Slovacchia e Svezia, non ci sono zone di transito né in termini legali né in termini pratici, in cui i

105. Dodici dei trentaquattro Parti Contraenti, ossia Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna, prevedono disposizioni e procedure legali specificamente applicabili a coloro che hanno richiesto protezione internazionale mentre si trovano in una zona di transito in un aeroporto o un valico di frontiera terrestre o marittimo.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

106. I ricorrenti lamentano che il trattenimento nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo abbia integrato una illegittima privazione della libertà, in violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione, le cui parti rilevanti recitano:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

...
(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.”

A. La sentenza della Camera

107. La Camera ha dichiarato il ricorso ricevibile ai sensi dell'articolo 5 § 1 e ha considerato che il trattenimento dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo ha configurato *de facto* una privazione della libertà.

108. La Camera ha poi esaminato la questione della legittimità della privazione *de facto* della libertà dei ricorrenti. In assenza di qualsiasi riferimento, da parte del Governo, ad una disposizione interna in grado da fungere da base giuridica, la Camera ha considerato che il lungo trattenimento dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo non poggiava su una base giuridica nel diritto interno, in violazione del requisito previsto dall'articolo 5 § 1 della Convenzione e ha ritenuto violata tale disposizione.

B. Tesi delle parti

1. I ricorrenti

109. I ricorrenti hanno affermato che mentre si trovavano nella zona di transito dell'aeroporto si sono trovati nella situazione di richiedenti asilo le cui domande non erano state ancora esaminate. Non avevano avuto la possibilità di entrare in uno Stato diverso da quello da cui erano fuggiti ed erano stati sotto la giurisdizione della Russia. Durante la permanenza prolungata nella zona di transito aeroportuale non sono potuti entrare in territorio russo né ricevere visite di medici e notai; l'accesso da parte degli avvocati è stato condizionato e occasionalmente negato e il BGS ha sequestrato i loro passaporti. Di conseguenza, i ricorrenti non hanno scelto di rimanere nella zona di transito e quindi non si può dire che hanno acconsentito alla privazione della propria libertà. Hanno concluso che il trattenimento nella zona di transito è stata *de facto* una privazione della libertà.

110. Riguardo alla compatibilità della privazione della libertà *de facto* con l'articolo 5 § 1, i ricorrenti hanno affermato che nessun tribunale o altra decisione ufficiale ha autorizzato la detenzione. In assenza di qualsiasi procedura legale atta a valutare la legalità e la durata della detenzione, i ricorrenti si sono trovati "in un vacuum giuridico". Hanno concluso che il lungo trattenimento nella zona di transito aeroportuale per un periodo indefinito e imprevedibile in assenza di una specifica disposizione di legge e di autorizzazione o revisione giudiziaria, non trovava alcun fondamento nel diritto interno, in violazione dell'articolo 5 § 1.

111. I ricorrenti hanno affermato che l'oggetto della denuncia innanzi alla Corte non era il rifiuto delle autorità russe di concedere loro l'asilo. Le rispettive domande muovevano dalla considerazione "che i loro diritti [sono stati] violati per l'assenza di norme legali e per la violazione da parte delle

autorità delle norme che avrebbero dovuto applicarsi e per la totale carenza di considerazione o intenzione di preservare la dignità umana”.

112. I ricorrenti hanno dichiarato di aver presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e di asilo temporaneo in conformità al diritto interno russo nonostante la mancanza di informazioni riguardo la procedura disponibile nella zona di transito aeroportuale e nonostante il fatto che gli agenti del BGS parlassero solo russo. L’incapacità delle autorità russe di trattare i ricorrenti come richiedenti asilo e di fornire loro i certificati di esame delle domande li aveva privati della possibilità di godere dei diritti garantiti dalla Legge sui rifugiati.

2. Il Governo

113. Il Governo ha insistito sul fatto che è “fondamentale distinguere tra rifugiati reali e migranti”, essendo questi ultimi persone che si trasferiscono in un paese terzo per ragioni principalmente economiche. Secondo il Governo, i ricorrenti non hanno soddisfatto i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti dalla Convenzione di Ginevra in quanto non sono arrivati in Russia direttamente dai Paesi ritenuti a rischio, non l’hanno scelta come primo Paese sicuro ai fini della richiesta di asilo, non hanno chiesto asilo in Russia subito dopo l’arrivo e non hanno precedentemente chiesto asilo in altri Paesi. Nel corso degli interrogatori delle autorità russe per l’immigrazione, i ricorrenti non hanno motivato le affermazioni secondo cui le loro vite erano in pericolo nei Paesi di origine, ma avevano fatto riferimento a una situazione economica precaria. Le doglianze sui possibili rischi sono state sollevate solo dopo che i ricorrenti sono stati messi in contatto con avvocati specializzati in materia di asilo. Di conseguenza, i ricorrenti non sono “autentici richiedenti asilo” ma “migranti ordinari” le cui domande di asilo sono state “create artificialmente con scarse prospettive di successo”.

114. Il Governo ha sostenuto di non essere responsabile delle difficoltà frutto delle scelte dei ricorrenti. La posizione della Corte nei casi riguardanti richiedenti asilo ha incoraggiato i migranti “ad abusare del diritto di asilo”.

115. Il Governo ha insistito sul fatto che una persona sotto la giurisdizione di uno Stato non è necessariamente “nelle mani delle autorità” e ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto essere ben consapevoli del fatto che non avevano i documenti richiesti e non avevano ragioni valide per fare ingresso in Russia. Tentando deliberatamente di entrare in Russia senza visti validi e motivi per essere considerati rifugiati, i ricorrenti hanno violato la legge russa e hanno acconsentito a essere privati della loro libertà. Il fatto che le autorità russe hanno esaminato le domande di asilo dei richiedenti non significa che questi fossero costretti a rimanere nella zona di transito dell’aeroporto poiché le prospettive di successo di tali domande erano scarse. Ha anche fatto riferimento al margine di discrezionalità di cui godevano gli Stati nel

concedere l'asilo. Ha concluso che l'articolo 5 non è applicabile nel caso di specie.

116. Il Governo ha fatto anche riferimento al “diritto sovrano di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio” e ha affermato che i passaporti dei ricorrenti non sono stati sequestrati. I ricorrenti non sono stati oggetto di procedimenti di espulsione, trasferimento o estradizione; pertanto, non vi è stata alcuna privazione della libertà poiché i ricorrenti erano liberi di lasciare la Russia in qualunque momento e alla fine lo hanno fatto.

117. Ha inoltre affermato che se uno Stato vietasse a uno straniero di entrare nel suo territorio, quest'ultimo sarebbe costretto a lasciare lo Stato. Qualora un richiedente che soddisfi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra fosse costretto a tornare in un Paese dove ha subito una persecuzione, potrebbe venire in rilievo l'articolo 3 della Convenzione, ma solo se il richiedente asilo abbia presentato un ricorso pertinente.

118. Il Governo ha inoltre sostenuto che la Corte abbia “intentato” un nuovo diritto ai sensi della Convenzione – che non garantisce il diritto di asilo – imponendo agli Stati l'obbligo di consentire a chiunque si dichiari richiedente asilo di entrare senza impedimenti nel suo territorio. Ha concluso che nel caso di specie non è stato violato l'articolo 5 § 1.

C. Le osservazioni dei terzi intervenienti

1. L'UNHCR

119. L'UNHCR, nelle sue osservazioni, ha analizzato il quadro giuridico nazionale russo e la prassi applicabile al trattamento dei richiedenti asilo nelle zone di transito degli aeroporti della Federazione Russa e ha fornito la sua interpretazione dei principi pertinenti del diritto internazionale.

120. La legge russa non conteneva disposizioni riguardanti i motivi o la durata della permanenza nelle zone di confine e nelle zone di transito o garanzie procedurali per i richiedenti asilo alle frontiere; né prevedeva la possibilità di un controllo giurisdizionale sulla situazione delle persone bloccate in una zona di transito. Le condizioni di permanenza nelle zone di transito aeroportuale non erano disciplinate dal diritto interno. La legge russa non ha affidato ad alcuna autorità statale la responsabilità di garantire l'assistenza di base minima per i richiedenti asilo nelle zone di transito.

121. Le autorità per l'immigrazione non disponevano di personale nelle zone di transito, che erano sotto il pieno controllo del BGS. Il BGS non ha assunto decisioni sul trattenimento nella zona di transito; piuttosto, semplicemente non ha consentito di superare il controllo passaporti. Potrebbe anche rifiutarsi, senza fornire alcuna motivazione, di accogliere le domande di asilo. I richiedenti asilo nelle zone di transito aeroportuale sono stati privati dei diritti minimi garantiti dalla Legge sui Rifugiati in quanto sono rimasti

nel limbo legale anche dopo aver ricevuto un certificato di esame. Non hanno potuto effettivamente esercitare il diritto di impugnare un rigetto in primo grado della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

122. I richiedenti asilo bloccati nelle zone di transito sono stati privati dell'accesso all'aria naturale, della privacy, del cibo e dell'accesso alle cure mediche e sociali. Il periodo per il quale un richiedente asilo ha dovuto subire una tale grave mancanza di servizi di base poteva essere prolungato poiché in media l'intera procedura di asilo, compresi i ricorsi, poteva durare da uno a due anni.

123. L'UNHCR ha affermato che, ove applicato, il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere giustificato secondo i principi di necessità, ragionevolezza e proporzionalità e dovrebbe essere soggetto a una serie di importanti garanzie procedurali, tutte assenti con riferimento alle persone trattenute nelle zone di transito aeroportuale della Federazione Russa.

2. Il Governo ungherese

124. Il Governo ungherese ha sostenuto davanti alla Grande Camera che non vi era alcun "diritto di asylum-shopping" (cioè il diritto di scegliere un paese in cui chiedere asilo) ai sensi del diritto internazionale vigente nonostante quanto sostenuto dall'UNHCR e da "altre organizzazioni che promuovono i diritti dei rifugiati".

125. Secondo il Governo ungherese, non è riconosciuto un diritto all'asilo. L'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo garantisce il diritto di godere dell'asilo; l'articolo 12 § 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 2 § 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione proclamano il diritto di lasciare il proprio paese. Eppure il diritto internazionale non riconosce il diritto all'ammissione in un paese ai fini della richiesta di asilo. L'asylum-shopping ha giovato alla criminalità organizzata internazionale e ha intensificato la "crisi migratoria" europea. La Convenzione non "conferisce un diritto di ammissione nel territorio e quindi la piena giurisdizione dello Stato". La soglia per l'applicazione degli articoli 3 e 5 e dei loro standard lascia "ampio spazio di interpretazione alla luce dell'articolo 1 della Convenzione".

D. Valutazione della Corte

1. Considerazioni preliminari

(a) La portata del caso

126. La Corte prende atto delle preoccupazioni espresse dai Governi russo e ungherese nelle loro osservazioni e concorda sul fatto che la presente causa deve essere letta nel contesto delle sfide pratiche, amministrative, di bilancio

e legali che gli Stati membri devono affrontare a causa dell'afflusso di rifugiati e immigrati. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai Governi russo e ungherese innanzi alla Grande Camera, secondo la Corte questa causa ha poco a che fare con la questione se esista un diritto di asilo in quanto tale o un diritto all'asylum-shopping ai sensi dell'attuale diritto internazionale.

127. Le conclusioni cui è pervenuta la Camera non inerivano al fatto che a nessuno dei ricorrenti era stato concesso asilo in Russia, quanto piuttosto all'assenza di una base giuridica per il lungo trattenimento nell'area di transito dell'aeroporto e alla mancata cura dei loro bisogni essenziali in attesa dell'esame delle domande di asilo. La Corte ribadisce che la Convenzione è stata creata per fissare standard minimi. Il diritto alla limitazione della propria libertà solo in conformità con la legge e il diritto a condizioni umane, in caso di detenzione sotto il controllo dello Stato, rappresentano garanzie minime che dovrebbero essere godute da coloro che sono sotto la giurisdizione di tutti gli Stati membri, nonostante la crescente "crisi migratoria" in Europa.

128. Di conseguenza, nella presente causa la Corte ha il compito di verificare il rispetto da parte del Governo convenuto di tali obblighi previsti dalla Convenzione.

(b) Sull'articolo 1 della Convenzione

129. La prima questione da affrontare è se i ricorrenti rientrano nella giurisdizione russa ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. La Corte rileva a questo proposito che durante gli eventi in questione i ricorrenti sono stati fisicamente presenti sul territorio russo e si sono trovati sotto il controllo delle autorità russe.

130. La Corte ricorda che un aeroporto, compreso un aeroporto internazionale, situato nel territorio di uno Stato è giuridicamente parte del territorio di tale Stato (si veda *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, §§ 41 e 43-45, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III; *Shamsa c. Polonia*, nn. 45355/99 e 45357/99, § 45, 27 novembre 2003; *Riad e Idiab c. Belgio*, nn. 29787/03 e 29810/03, § 68, 24 gennaio 2008; *Rashed c. Repubblica ceca*, n. 298/07, § 70, 27 novembre 2008; e *Abou Amer c. Romania*, n. 14521/03, § 39, 24 maggio 2011).

131. Va osservato che il Governo russo non ha negato innanzi alla Grande Camera che la zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo è parte del territorio russo; né ha contestato che i ricorrenti siano stati sotto il controllo delle autorità per tutto il periodo in questione (si veda *supra* al paragrafo 115).

132. La Corte conclude che i ricorrenti erano sotto la giurisdizione della Russia durante gli eventi relativi alla presente causa.

2. Sull'articolo 5 § 1

(a) Applicabilità dell'articolo 5 § 1

(i) Principi generali

133. Nel sancire il “diritto alla libertà”, il paragrafo 1 dell'articolo 5 fa riferimento alla libertà fisica della persona. Di conseguenza, esso non riguarda le mere restrizioni alla libertà di circolazione, che sono soggette all'articolo 2 del Protocollo n. 4. Sebbene la classificazione nell'una o nell'altra di queste categorie risulti talora difficile, dato che in alcuni casi marginali si tratta soltanto di una questione di valutazione, la Corte non può eludere una scelta da cui dipendono l'applicabilità o l'inapplicabilità dell'articolo 5 della Convenzione (si veda *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], n. 16483/12, § 64, 15 dicembre 2016, e ulteriori riferimenti).

134. Per stabilire se una persona sia stata privata della libertà, occorre partire dalla situazione concreta e prendere in considerazione una serie di criteri specifici al suo caso particolare come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata (si veda *Nada c. Svizzera* [GC], n. 10593/08, § 225, ECHR 2012, e *Gahramanov c. Azerbaijan* (dec.), n. 26291/06, § 40, 15 ottobre 2013). Tra privazione della libertà e restrizione della libertà di circolazione vi è soltanto una differenza di grado o di intensità, non di natura o di sostanza (si veda *De Tommaso c. Italia* [GC], n. 43395/09, § 80, 23 febbraio 2017, e ulteriori riferimenti; si veda anche *Kasparov c. Russia*, n. 53659/07, § 36, 11 ottobre 2016).

135. La Corte ritiene che, nel tracciare la distinzione tra una restrizione alla libertà di circolazione e una privazione della libertà nel contesto del trattenimento dei richiedenti asilo, il suo approccio dovrebbe essere pratico e realistico, tenendo conto delle condizioni e delle sfide attuali. È importante in particolare riconoscere il diritto degli Stati, fatti salvi gli obblighi internazionali da loro assunti, di controllare i propri confini e di adottare misure contro gli stranieri che intendano aggirare le restrizioni all'immigrazione.

136. La questione se la permanenza nelle zone internazionali aeroportuali costituisca una privazione della libertà è stata affrontata in numerosi casi (tra i quali, si veda: *Amuur*, citato *supra*, § 43; *Shamsa*, citato *supra*, § 47; *Mogoş c. Romania* (dec.), n. 20420/02, 6 maggio 2004; *Mahdid e Haddar c. Austria* (dec.), n. 74762/01, ECHR 2005-XIII (estratti); *Riad e Idiab*, citato *supra*, § 68; *Nolan e K. c. Russia*, no. 2512/04, §§ 93-96, 12 febbraio 2009; e *Gahramanov*, citato *supra*, §§ 35-47).

137. La Corte, nella causa *Amuur*, § 43, ha così statuito:

“Il trattenimento degli stranieri nella zona internazionale comporta infatti una restrizione della libertà, ma non in tutto e per tutto paragonabile a quella che si ha nei centri di detenzione degli stranieri in attesa dell'espulsione. Tale trattenimento, accompagnato da adeguate garanzie per le persone interessate, è accettabile solo al fine di consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei loro obblighi internazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa

allo status dei rifugiati e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. La legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i sempre più frequenti tentativi di aggirare le restrizioni all'immigrazione non può comportare l'ineffettività della protezione offerta da tali Convenzioni ai richiedenti asilo.

Tale detenzione non dovrebbe essere prolungata eccessivamente, altrimenti una mera limitazione della libertà - inevitabile nell'ottica di organizzare i dettagli pratici del rimpatrio dello straniero o, ove abbia chiesto asilo, durante l'esame della sua richiesta di ingresso nel territorio - rischierebbe di trasformarsi in una privazione della libertà. Al riguardo va tenuto conto del fatto che la misura si applica non a coloro che hanno commesso reati, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita, fuggono dal proprio Paese.

Sebbene per forza di cose l'ordine di trattenimento debba essere necessariamente adottato dalle autorità amministrative o di polizia, la sua proroga richiede un rapido controllo da parte dei tribunali, tradizionali guardiani delle libertà personali. Soprattutto, tale trattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla procedura per la determinazione dello status di rifugiato.”

138. Nel determinare la distinzione tra limitazione alla libertà di circolazione e privazione della libertà nell'ambito del trattenimento degli stranieri nelle zone di transito aeroportuale e nei centri di accoglienza per l'identificazione e la registrazione dei migranti, i fattori presi in considerazione dalla Corte possono essere sintetizzati come segue : i) la situazione individuale dei ricorrenti e le loro scelte, ii) il regime giuridico applicabile del rispettivo paese e la sua funzione, iii) la durata rilevante, soprattutto alla luce della funzione e della tutela procedurale di cui godono i ricorrenti in attesa degli eventi, e iv) la natura e il grado delle effettive restrizioni imposte o subite dai ricorrenti (si vedano i casi citati nei tre commi precedenti).

139. La Corte ritiene che i fattori sopra delineati siano rilevanti, *mutatis mutandis*, anche nella presente causa.

(ii) *Sull'applicazione di tali principi*

α) La situazione individuale dei ricorrenti e le loro scelte

140. La Corte osserva che tutti e quattro i ricorrenti sono entrati nell'aeroporto involontariamente, ma senza alcun coinvolgimento delle autorità russe, o perché era stato loro negato l'ingresso nel paese in cui volevano recarsi o perché erano stati espulsi in Russia. Costretti dalle circostanze, hanno tutti deciso di chiedere asilo in Russia. Benché tale circostanza di per sé non escluda la possibilità che i ricorrenti si trovino in una situazione di privazione *de facto* della libertà dopo il loro ingresso, la Corte ritiene che si tratti di una considerazione pertinente, da esaminarsi alla luce di tutte le altre circostanze del caso.

141. È vero che in alcuni casi la Corte ha affermato che la detenzione potrebbe violare l'articolo 5 della Convenzione anche se l'interessato aveva acconsentito e ha sottolineato che il diritto alla libertà è troppo importante perché una persona perda il beneficio della protezione della Convenzione per l'unico motivo per cui si è consegnato alla detenzione (si veda *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, 18 giugno 1971, § 65, Serie A n. 12; *I.I. c. Bulgaria*, n. 44082/98, §§ 84-87, 9 giugno 2005; *Osypenko c. Ucraina*, n. 4634/04, § 48, 9 novembre 2010; *Venskutė c. Lituania*, n. 10645/08, § 72, 11 dicembre 2012; e *Buzadji c. Moldova* [GC], n. 23755/07, §§ 106-10, 5 luglio 2016). Tuttavia, tali casi riguardavano situazioni in cui la legge prevedeva la privazione della libertà o situazioni in cui i ricorrenti avevano adempiuto ad un obbligo, come, tra l'altro, entrare in un carcere o in una stazione di polizia o sottoporsi agli arresti domiciliari. Le circostanze non sono le stesse, secondo la Corte, quando i ricorrenti – come nel caso di specie – non avevano alcun legame preventivo rilevante con lo Stato interessato e non dovevano ottemperare a nessun obbligo, ma hanno chiesto di essere ammessi nel territorio di tale Stato di propria iniziativa, cercando lì asilo. In tali casi è del tutto diverso il punto di partenza per quanto riguarda la posizione individuale dei ricorrenti nei confronti delle autorità.

142. Nel caso di specie, visti i fatti noti relativi ai ricorrenti e ai loro rispettivi spostamenti e, in particolare, il fatto che non sono arrivati in Russia a causa di un pericolo diretto e immediato per la loro vita o salute, ma piuttosto per le circostanze specifiche di viaggio, non c'è dubbio che siano entrati nell'aeroporto Sheremetyevo involontariamente, senza il coinvolgimento delle autorità russe. È quindi evidente che, in ogni caso, le autorità russe avevano il diritto di effettuare le necessarie verifiche ed esaminare le loro richieste prima di decidere se accoglierle o meno.

β) Il regime giuridico applicabile, la sua funzione e la durata rilevante alla luce di tale funzione e della tutela procedurale di cui godono i ricorrenti

143. In secondo luogo, è anche rilevante che la logica e lo scopo del regime giuridico nazionale applicabile alla zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo fosse quello di creare un'area di attesa mentre le autorità decidevano se ammettere formalmente i richiedenti asilo in Russia (cfr. paragrafi 99 e 100 *supra*). Sebbene non sia di per sé determinante, è rilevante notare che le autorità russe non hanno cercato di privare i ricorrenti della loro libertà e che hanno negato loro l'ingresso immediatamente (si vedano i paragrafi 14, 20, 29 e 39 *supra*). I ricorrenti sono rimasti nella zona di transito essenzialmente perché attendevano l'esito della loro procedura di asilo (si vedano i paragrafi 46-96 *supra*).

144. Il diritto degli Stati di controllare l'ingresso degli stranieri nel proprio territorio implica necessariamente che l'autorizzazione all'ammissione possa

essere subordinata al rispetto dei requisiti pertinenti. Pertanto, in assenza di altri fattori significativi, la situazione di un soggetto che richiede l'ingresso e che attende un breve periodo per la verifica del proprio diritto all'ingresso non può essere qualificata come privazione della libertà imputabile allo Stato, poiché in tali casi le autorità statali hanno intrapreso nei confronti dell'individuo nessun altro passo ulteriore rispetto al reagire alla volontà di entrare effettuando le necessarie verifiche (si veda, *mutatis mutandis*, *Gahramanov*, sopra citata, §§ 35-47; si veda anche *Mahdid e Haddar*, sopra citata, in cui le richieste di asilo dei ricorrenti sono state respinte in una zona di transito aeroportuale dopo tre giorni e la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata privazione della libertà (tenendo in considerazione fattori aggiuntivi, come il fatto che i ricorrenti non erano sotto il costante controllo della polizia).

145. È inoltre rilevante se, in linea con la funzione del regime giuridico applicabile, esistessero garanzie procedurali relative al trattamento delle domande di asilo dei richiedenti e disposizioni nazionali che atti a determinare la durata massima del loro soggiorno nella zona di transito e se fossero state applicate nel caso di specie.

146. In merito ai fatti, la Corte osserva che il governo convenuto non è stato in grado di indicare alcuna disposizione interna atta a fissare la durata massima della permanenza dei ricorrenti nella zona di transito e che, inoltre, in violazione delle norme interne russe che garantiscono a ogni richiedente asilo il diritto di ottenere un certificato di esame ed essere collocato in strutture di accoglienza temporanea in attesa dell'esame della domanda di asilo (si vedano i paragrafi 99 e 100 *supra*; cfr. *Riad e Idiab*, sopra citata, § 101), i ricorrenti sono stati sostanzialmente lasciati a se stessi nella zona di transito. Le autorità russe non hanno riconosciuto di essere in alcun modo responsabili dei ricorrenti, lasciando così questi ultimi in un limbo giuridico senza alcuna possibilità di impugnare le misure restrittive della loro libertà (paragrafo 44 *supra*). Mentre si trovavano nella zona di transito, tutti e quattro i richiedenti hanno ricevuto scarse informazioni sull'esito delle rispettive domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l'asilo temporaneo (si vedano i paragrafi 41-44 *supra*).

147. Nella giurisprudenza della Corte in materia di trattenimento degli stranieri nel contesto dell'immigrazione, la durata della relativa limitazione alla circolazione e il nesso tra l'azione delle autorità e la limitazione della libertà possono essere elementi che incidono sulla qualificazione della situazione come privazione di libertà o meno (si veda, *mutatis mutandis*, *Amuur*, citata *supra*, § 43; *Gahramanov*, citata *supra*, §§ 35-47; e *Mahdid e Haddar*, citata *supra*). Tuttavia, fintanto che la permanenza del richiedente nella zona di transito non supera significativamente il tempo necessario per l'esame di una domanda di asilo e non sussistono circostanze eccezionali, la durata di per sé non dovrebbe incidere in maniera decisiva sull'analisi della Corte relativa all'applicabilità dell'articolo 5. Ciò è particolarmente vero

quando le persone, in attesa della trattazione delle domande di asilo, hanno beneficiato di diritti procedurali e di garanzie contro periodi di attesa eccessivi. A questo proposito, riveste notevole importanza la presenza di una normativa nazionale che limiti la durata della permanenza nella zona di transito.

148. Nel caso di specie la trattazione e il seguente esame giudiziario dei rispettivi casi dei ricorrenti sono stati tutt'altro che rapidi, in quanto il Sig. Z.A. ha trascorso sette mesi e diciannove giorni nella zona di transito in attesa dell'esito della sua procedura di asilo (si vedano i paragrafi 46-55 *supra*); il Sig. M.B. cinque mesi e un giorno (si vedano i paragrafi 57-64 *supra*); il Sig. A.M. un anno, nove mesi e almeno ventotto giorni (si vedano i paragrafi 66-82 *supra*); e il sig. Yasien sette mesi e ventidue giorni (si vedano i paragrafi 83-95 *supra*). La Corte ritiene quindi che la situazione dei ricorrenti sia stata molto gravemente influenzata da ritardi e inerzie delle autorità russe che erano chiaramente imputabili a loro e non erano giustificati da alcun motivo legittimo.

149. La Corte aggiunge che il fascicolo della causa non contiene alcuna indicazione riguardo al fatto che i ricorrenti nella presente causa non abbiano rispettato le norme di legge vigenti o non abbiano agito in buona fede in qualsiasi momento durante il loro trattenimento nella zona di transito o in qualsiasi fase della procedimenti legali interni, ad esempio, complicando l'esame delle cause di asilo (si veda, invece, *Mahdid e Haddar*, citata *supra*, dove i richiedenti sono rimasti nella zona internazionale di un aeroporto dopo il rigetto della loro richiesta di asilo e hanno distrutto i propri documenti nel tentativo di costringere le autorità austriache ad accettarli).

γ) La natura e il grado delle effettive restrizioni imposte o subite dai ricorrenti

150. Alle persone che soggiornavano nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo non era consentito spostarsi nel restante territorio russo, il paese in cui si trovava tale zona (*contra, Mogoş*, citata *supra*). Ciò non sorprende considerando la funzione stessa della zona di transito quale area di attesa mentre le autorità decidevano se ammettere formalmente i richiedenti asilo in Russia.

151. La Corte osserva inoltre, e ciò non è stato contestato tra le parti, che sebbene i ricorrenti siano stati in gran parte lasciati a se stessi all'interno del perimetro della zona di transito, le restrizioni alla loro libertà erano comunque sostanziali dato che l'intera area era sottoposta a il controllo permanente della BSG, un ramo dell'FSB. La Corte rileva che, nel complesso, le dimensioni dell'area e il modo in cui è stata controllata erano tali che la libertà di circolazione dei ricorrenti è stata limitata in misura molto significativa, in modo simile ad alcuni tipi di strutture di regime leggero di detenzione.

152. La restante questione riguarda se i ricorrenti potessero lasciare la zona di transito per dirigersi in un territorio diverso dalla Russia.

153. La Corte ricorda la sua motivazione nella causa *Amuur* (citata *supra*), dove ha affermato che “il solo fatto che i richiedenti asilo possano lasciare volontariamente il Paese in cui desiderano rifugiarsi non può escludere una restrizione della libertà” e ha osservato che la possibilità di partire “diventa teorica se nessun altro Paese che offre una protezione paragonabile a quella che si aspettano di trovare nel Paese in cui chiedono asilo è propenso o disposto ad accoglierli” (ibid., § 48).

154. A tal riguardo, la Corte osserva che, a differenza delle zone di transito di frontiera terrestre, in questo caso particolare l’uscita dalla zona di transito dell’aeroporto Sheremetyevo avrebbe richiesto una pianificazione, un contatto con le compagnie aeree, l’acquisto di biglietti ed eventualmente la richiesta di un visto a seconda della destinazione. La Corte ritiene che il Governo non abbia provato l’affermazione secondo cui, nonostante questi ostacoli, “i ricorrenti erano liberi di lasciare la Russia in qualsiasi momento e di andare dove desideravano”. Deve essere dimostrata in modo convincente l’esistenza della possibilità pratica e reale per i richiedenti di lasciare la zona di transito aeroportuale e di farlo senza una minaccia diretta per la loro vita o la loro salute, come noto o portato all’attenzione delle autorità in quel momento.

155. Alla luce di tale conclusione, la Corte non ritiene necessario affrontare le argomentazioni delle parti relative alla fondatezza delle domande di asilo dei ricorrenti. Dalla lettura della Convenzione non può evincersi un tale collegamento tra l’applicabilità dell’articolo 5 a una questione separata concernente il rispetto da parte delle autorità dell’articolo 3 (si veda *Ilias e Ahmed* [GC], n. 47287/15, §§ 244-46, 21 novembre 2019).

δ) Conclusioni sull’applicabilità dell’articolo 5

156. La Corte ritiene quindi che, tenuto conto, in particolare, della mancanza di disposizioni legislative nazionali atte a fissare la durata massima della permanenza dei ricorrenti, del carattere sostanzialmente irregolare della permanenza dei ricorrenti nella zona di transito dell’aeroporto Sheremetyevo, della durata eccessiva di tale permanenza e dei considerevoli ritardi nell’esame interno delle domande di asilo dei ricorrenti, le caratteristiche dell’area in cui i ricorrenti sono stati trattenuti e il controllo a cui sono stati sottoposti durante il periodo di tempo in questione e il fatto che i ricorrenti non avevano alcuna possibilità pratica di lasciare zona, i ricorrenti sono stati privati della loro libertà ai sensi dell’articolo 5. L’articolo 5 § 1 è pertanto applicabile.

(b) Compatibilità con l’articolo 5 § 1 della Convenzione della privazione della libertà dei ricorrenti

157. Lo scopo della privazione della libertà dei ricorrenti era “impedire [loro] di effettuare un ingresso non autorizzato nel paese” e, pertanto, esso deve essere esaminato ai sensi della prima parte del comma dell’articolo 5 §

1 (f) (si veda *Saadi c. Regno Unito* [GC], n. 13229/03, §§ 64-66, ECHR 2008).

158. La prima questione da affrontare è se la detenzione sia stata effettuata “nei modi previsti dalla legge”, ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.

(i) *Principi generali*

159. L’articolo 5 § 1 della Convenzione delimita le circostanze in cui gli individui possono essere legittimamente privati della libertà, sottolineando che queste circostanze devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto del fatto che costituiscono eccezioni alla più basilare garanzia della libertà personale (si veda, con ulteriori riferimenti, *El-Masri c. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia* [GC], n. 39630/09, § 230, ECHR 2012).

160. In base al diritto internazionale consolidato e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri (si veda *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, § 67, Serie A n. 94, e *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 73, *Reports* 1996-V). Aggiuntivo a tale diritto è necessariamente la possibilità che gli Stati trattengano gli aspiranti immigrati che hanno chiesto il permesso di entrare, sia a titolo di asilo o meno. La privazione della libertà dei richiedenti asilo per impedirne l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato non è di per sé contraria alla Convenzione (si veda *Saadi*, citata *supra*, §§ 64-65, e *Suso Musa c. Malta*, n. 42337/12, §§ 89-90, 23 luglio 2013).

161. Qualsiasi privazione della libertà, tuttavia, deve avvenire “nei modi previsti dalla legge” che soddisfi i criteri della “qualità della legge”, inoltre non deve essere arbitraria. Per quanto riguarda la privazione della libertà, è essenziale che sia soddisfatto il principio generale della certezza del diritto e quindi che le condizioni per la privazione della libertà in virtù del diritto interno siano definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione (si veda *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 92, con ulteriori riferimenti). Inoltre, la detenzione di una persona costituisce una grave ingerenza nella libertà individuale e deve essere sempre soggetta a un controllo rigoroso.

162. La Corte è pienamente consapevole delle difficoltà che gli Stati membri possono incontrare durante i periodi di massicci arrivi di richiedenti asilo alle loro frontiere. Fatto salvo il divieto di arbitrarietà, il requisito della legalità può ritenersi generalmente soddisfatto da un regime giuridico interno che prevede, ad esempio, almeno l’autorità competente a disporre la privazione della libertà in una zona di transito, la forma della decisione, i suoi possibili motivi e i limiti, la durata massima del trattenimento e, come richiesto dall’articolo 5 § 4, la possibilità di presentare un ricorso.

163. Inoltre, l’articolo 5 § 1 (f) non impedisce agli Stati di emanare disposizioni di diritto interno che formulino i motivi per cui tale trattenimento può essere disposto tenendo debitamente conto delle realtà pratiche

dell'afflusso massiccio di richiedenti asilo. In particolare, il comma 1, lettera f), non vieta la privazione della libertà in una zona di transito per un periodo limitato per il motivo che tale trattenimento è generalmente necessario per garantire la presenza dei richiedenti asilo in attesa dell'esame delle loro domande di asilo o, inoltre, per motivi che è necessario esaminare rapidamente l'ammissibilità delle domande di asilo e che, a tal fine, sono state predisposte una struttura e procedure adeguate nella zona di transito (si veda, per un simile approccio, *Saadi*, citata *supra*, § 80).

(ii) *Applicazione di tali principi*

164. La Corte prende atto dell'argomentazione dei ricorrenti e dell'UNHCR che indica la mancanza di qualsiasi base giuridica per il trattenimento dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo (si veda paragrafo 110 *supra*). Nota anche che il Governo essenzialmente non ha contestato tale accusa (si vedano i paragrafi 113-118 *supra*). Dopo aver esaminato il diritto interno applicabile (si vedano i paragrafi 97-100 *supra*), la Corte non rinviene alcuna disposizione del diritto russo in grado di giustificare la privazione della libertà dei ricorrenti. Di conseguenza, conclude che nel caso di specie non esisteva una base giuridica rigorosamente definita che giustificasse la detenzione dei ricorrenti.

165. Di per sé ciò sarebbe sufficiente ad integrare una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Tuttavia, la Corte sottolinea anche ulteriori aspetti, che hanno peggiorato le rispettive situazioni dei ricorrenti nella presente causa. Come risulta dai fatti in causa, l'accesso dei ricorrenti alla procedura di asilo è stato notevolmente ostacolato a causa della detenzione, non essendo reperibili informazioni sulle procedure di asilo in Russia nella zona di transito e l'accesso all'assistenza legale è stato gravemente limitato (si vedano i paragrafi 42-44 *supra*).

166. La Corte osserva poi che i ricorrenti hanno subito gravi ritardi nel tentativo di presentare e registrare le domande di asilo (si vedano i paragrafi 46-49, 57-59, 66-67 e 83-85 *supra*) e, nonostante le richieste scritte, non sono stati rilasciati loro i certificati di esame come previsto dalla legge interna (si vedano i paragrafi 49, 51, 59, 60, 68, 71 e 86 *supra*).

167. La Corte osserva che alcune decisioni assunte dalle autorità amministrative e giudiziarie russe sono state comunicate ai ricorrenti in ritardo (si vedano i paragrafi 50, 69, 75 e l'avvocato del ricorrente richiedeva all'FMS della Regione di Mosca di rilasciare al Sig. Yasien un certificato di esame della domanda e di assegnarlo ad un centro di accoglienza temporanea. 88 *supra*).

168. Inoltre, i ricorrenti sono stati trattenuti in un luogo chiaramente inappropriato per una permanenza di lunga durata (si vedano i paragrafi 191-195 *supra*).

169. Infine, la durata della permanenza di ciascun ricorrente nella zona di transito aeroportuale è stata considerevole e chiaramente eccessiva in

considerazione della natura e dello scopo della procedura in questione, variando da cinque mesi a oltre un anno e nove mesi (cfr. *Kanagaratnam c. Belgio*, n. 15297/09, §§ 94-95, 13 dicembre 2011; si veda anche *Longa Yonkeu c. Lettonia*, n. 57229/09, § 131, 15 novembre 2011, dove la durata complessiva di tre periodi di detenzione privi di base giuridica ammontava a tre mesi e sette giorni; e *Suso Musa*, sopra citata, § 102, dove il periodo in questione era “più di sei mesi”).

170. La Corte rileva che la detenzione dei ricorrenti ai fini della prima parte del sottoparagrafo 5 § 1 (f) non rispettava gli standard della Convenzione.

171. Di conseguenza, nei confronti di ciascun ricorrente, è stato violato l'articolo 5 § 1 della Convenzione.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

172. I ricorrenti hanno lamentato che le pessime condizioni materiali della permanenza nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo erano incompatibili con le garanzie dell'articolo 3 della Convenzione, che recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. La sentenza della Camera

173. La Camera ha dichiarato ricevibile la denuncia relative alle pessime condizioni materiali relative alla detenzione dei ricorrenti nella zona di transito aeroportuale.

174. Facendo riferimento ai criteri consolidati della Corte in materia di condizioni di detenzione in generale, nonché a quelli rilevanti nell'ambito del trattenimento degli stranieri, e prendendo atto delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative alle condizioni di detenzione, la Camera ha riconosciuto che i ricorrenti avevano fornito una descrizione credibile e ragionevolmente dettagliata delle presunte condizioni degradanti di detenzione, costituenti prima facie un maltrattamento. Considerato che il Governo non aveva descritto le condizioni di permanenza dei ricorrenti nella zona di transito aeroportuale, la Camera ha considerato accertato che i ricorrenti non avevano avuto letti singoli, che non avevano goduto dell'accesso a docce e cucine e ha ritenuto inaccettabile la detenzione in condizioni di assoluta incapacità di poter prendersi cura dei propri bisogni essenziali. La Camera ha concluso che il fatto che i ricorrenti fossero stati detenuti per molti mesi nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo in condizioni inaccettabili costituiva un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

B. Tesi delle parti

1. I ricorrenti

175. Ribadendo che il trattenimento nella zona di transito è stato equivalente ad una privazione della libertà, i ricorrenti hanno sottolineato che, in virtù della giurisprudenza della Corte, lo Stato deve garantire che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che il trattenimento degli stranieri deve essere basato su norme adeguate e hanno sostenuto di aver soggiornato nella zona di transito per lunghi periodi di tempo in condizioni inaccettabili contro la loro volontà, non potendo tornare nei propri paesi d'origine. Hanno concluso che c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

2. Il Governo

176. Il Governo ha sottolineato che una persona sotto la giurisdizione di uno Stato non è necessariamente “nelle mani delle autorità”. In assenza di una violazione dell'articolo 5 § 1, il Governo russo non aveva alcun obbligo ai sensi dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, che si erano messi in condizioni difficili a causa delle loro stesse azioni.

177. Il Governo ha inoltre affermato che non sussiste un diritto di asilo né obblighi corrispondenti sono imposti a uno Stato; tuttavia, uno Stato potrebbe offrire una “protezione adeguata” alle persone in fuga dalle persecuzioni. I ricorrenti nella presente causa hanno agito in malafede nel presentare domanda di asilo, dovendo sapere di non rientrare in tale protezione e potendo prevedere che non sarebbe stato loro consentito l'ingresso in Russia. Il Governo ha concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

C. Terzo interveniente

178. L'UNHCR ha descritto le condizioni materiali di permanenza dei richiedenti asilo nella zona di transito aeroportuale russa nel seguente modo.

179. Le condizioni di permanenza nelle zone di transito aeroportuale non erano regolate dalla legge russa. Né erano state migliorate negli anni precedenti. I richiedenti asilo bloccati nelle zone di transito sono stati privati dell'accesso all'aria aperta, della privacy, del cibo e dell'accesso alle cure mediche e sociali. Non avevano altra scelta che rimanere nell'area aperta della zona di transito in questione senza accesso ad alcun servizio igienico e dormire per terra. L'UNHCR ha distribuito settimanalmente generi alimentari di base e biancheria da letto, vestiti e prodotti per l'igiene.

180. La legge russa non ha affidato ad alcuna autorità statale la responsabilità di garantire l'assistenza di base minima per i richiedenti asilo nelle zone di transito. Il periodo durante il quale un richiedente asilo deve

subire una tale grave mancanza di strutture di base può essere prolungato poiché in media l'intera procedura di asilo, compresi i ricorsi, può durare da uno a due anni.

D. Valutazione della Corte

1. Principi generali

181. Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale livello è relativo e dipende dal complesso degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici o psicologici nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima. Nel contesto del trattenimento e delle condizioni di vita dei richiedenti asilo, la Corte ha sintetizzato i principi generali rilevanti nella causa *Khlaifia e altri* (citata *supra*, §§ 158-69).

182. L'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurarsi che ogni persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità della sua detenzione non la sottopongano a uno stress o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente a tale misura e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la sua salute e il suo benessere siano assicurati in maniera adeguata (si veda, per esempio, *Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI).

183. Per quanto riguarda il trattenimento degli stranieri e dei richiedenti asilo, la Corte richiama la norma di cui all'articolo 3 della Convenzione, come riassunta in *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n. 30696/09, §§ 216-18, ECHR 2011 (si veda anche *Dougoz c. Grecia*, n. 40907/98, § 44, ECHR 2001-II; *Kaja v. Greece*, no. 32927/03, §§ 45-46, 27 luglio 2006; *S.D. c. Grecia*, n. 53541/07, §§ 45-48, 11 giugno 2009; *Mahamed Jama c. Malta*, n. 10290/13, §§ 86-89, 26 novembre 2015; *Khlaifia e altri*, citata *supra*, §§ 163-67; *Boudraa c. Turchia*, n. 1009/16, §§ 28-29, 28 novembre 2017; e *S.F. e altri c. Bulgaria*, n. 8138/16, §§ 78-83, 7 dicembre 2017), per cui il trattenimento deve essere accompagnato da garanzie adeguate per gli interessati ed è accettabile solo al fine di consentire agli Stati di prevenire l'immigrazione illegale nel rispetto dei loro obblighi internazionali e senza privare i richiedenti asilo della protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (si veda anche *Rahimi c. Grecia*, n. 8687/08, § 62, 5 aprile 2011, *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 162, nel contesto degli obblighi positivi nei confronti degli stranieri in attesa del rilascio del visto di transito; e *Shioshvili e altri c. Russia*, n. 19356/07, §§ 83-86, 20 dicembre 2016).

184. La legittima preoccupazione degli Stati di evitare i tentativi sempre più frequenti di aggirare le restrizioni all'immigrazione non deve privare i

richiedenti asilo della protezione offerta da tali Convenzioni (si veda *Amuur*, citata *supra*, § 43).

185. Quando la Corte è chiamata ad esaminare la conformità delle modalità e del metodo di esecuzione della misura con le disposizioni della Convenzione, deve considerare le situazioni particolari degli interessati (si veda *Riad and Idiab*, citata *supra*, § 100). Gli Stati devono tenere in particolare considerazione l'articolo 3 della Convenzione, che sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e vieta in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal comportamento della vittima (si veda, tra le altre, *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV).

186. La Corte ribadisce inoltre che, a parte la necessità di disporre di uno spazio personale sufficiente, altri aspetti delle condizioni fisiche di detenzione sono rilevanti per la valutazione del rispetto dell'articolo 3 in tali casi. Gli elementi rilevanti includono l'accesso ad esercizi all'aperto, la luce naturale o l'aria, la disponibilità di ventilazione e il rispetto dei requisiti sanitari e igienici di base (si veda, per esempio, *S.D. c. Grecia*, citata *supra*, §§ 49-54; *Tabesh c. Grecia*, n. 8256/07, §§ 38-44, 26 novembre 2009; *A.A. c. Grecia*, n. 12186/08, §§ 57-65, 22 luglio 2010; *E.A. c. Grecia*, n. 74308/10, §§ 50-51, 30 luglio 2015; *Abdi Mahamud c. Malta*, n. 56796/13, §§ 89-90, 3 maggio 2016; *Alimov c. Turchia*, n. 14344/13, §§ 84-85, 6 settembre 2016; *Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*, nn. 25794/13 e 28151/13, §§ 113-14, 22 novembre 2016; e *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 167).

2. Applicazione di tali principi

187. La Corte anzitutto rileva che molte delle Parti contraenti della Convenzione stanno incontrando notevoli difficoltà nel far fronte all'afflusso di migranti e richiedenti asilo. La Corte non sottovaluta l'onere e la pressione che questa situazione pone sugli Stati interessati ed è particolarmente consapevole delle difficoltà legate all'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo al loro arrivo nei principali aeroporti internazionali.

188. Tuttavia, la Corte rammenta che il divieto di trattamenti inumani e degradanti costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Si tratta inoltre di un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana, che si trova nel nucleo stesso della Convenzione. Il divieto in questione ha un carattere assoluto, in quanto non conosce alcuna deroga, nemmeno in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione e nemmeno nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, indipendentemente dal comportamento della persona interessata (si veda *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 158 e gli ulteriori riferimenti). Le difficoltà menzionate al precedente paragrafo non possono quindi esimere gli Stati dal rispettare gli obblighi assunti in virtù dell'articolo 3.

189. Considerata la sua precedente conclusione secondo cui la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito aeroportuale equivaleva a una privazione della libertà (paragrafo 156 *supra*), il compito della Corte nella presente causa è quello di riesaminare la detenzione dei ricorrenti rispetto al parametro delle disposizioni della Convenzione ed esaminare, in particolare, se i ricorrenti siano stati detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana (si veda *Riad e Idiab*, citata *supra*, § 100, e *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 162).

190. È importante notare che i ricorrenti hanno fornito una descrizione credibile e ragionevolmente dettagliata delle loro condizioni di vita nella zona di transito aeroportuale, supportate da simili conclusioni dell'UNHCR (paragrafi 122, 179 e 180 *supra*) che non sono state esplicitamente contestate dal Governo. Stando così le cose, riferendosi al suo standard di prova consolidato nei casi di condizioni di detenzione (si veda *Muršić c. Croazia* [GC], n. 7334/13, § 128, 20 ottobre 2016; si veda anche *Ananyev e altri c. Russia*, nn. 42525/07 e 60800/08, §§ 121-23, 10 gennaio 2012), la Corte considera accurata tale descrizione.

191. Sulla base dei materiali disponibili, la Corte può verificare chiaramente che le condizioni di permanenza dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo non erano idonee per una permanenza forzata di lungo periodo. A suo avviso, una situazione in cui una persona non solo deve dormire per mesi sdraiata sul pavimento in una zona di transito aeroportuale costantemente illuminata, affollata e rumorosa senza accesso libero a docce o attrezzature per cucinare e in mancanza di esercizio all'aperto, ma non ha nemmeno l'accesso all'assistenza medica o sociale (paragrafi 41 e 42 *supra*) non rispetta gli standard minimi di rispetto della dignità umana.

192. Questa situazione è stata aggravata nelle circostanze del caso dal fatto che i ricorrenti sono stati lasciati a se stessi nella zona di transito, in violazione delle norme interne russe che conferiscono a ogni richiedente asilo il diritto di ottenere un certificato di esame e di essere collocato in strutture di accoglienza temporanea in attesa dell'esame della domanda di asilo (si vedano i paragrafi 99 e 100 *supra*; cfr. *Riad e Idiab*, citata *supra*, § 101).

193. La Corte rileva inoltre che tre dei ricorrenti sono stati riconosciuti dall'UNHCR come bisognosi di protezione internazionale (paragrafi 54, 77 e 94 *supra*), il che suggerisce che la loro sofferenza era accentuata a causa degli eventi affrontati durante la loro migrazione (si veda *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, citata *supra*, § 232).

194. Infine, la Corte rileva la durata estremamente lunga della detenzione di ciascuno dei ricorrenti. La detenzione dei ricorrenti è durata molti mesi consecutivi: sette mesi e diciannove giorni nel caso del Sig. Z.A.; cinque mesi e un giorno nel caso del Sig. M.B.; un anno, nove mesi e almeno ventotto giorni nel caso del Sig. A. M.; e sette mesi e ventidue giorni nel caso del Sig. Yasien (si veda paragrafo 148 *supra*).

195. La Corte ritiene che, nel loro insieme, le terribili condizioni materiali che i ricorrenti hanno dovuto sopportare per così lunghi periodi di tempo e il completo fallimento delle autorità nel prendersi cura dei ricorrenti costituiscono un trattamento degradante contrario all'articolo 3 della Convenzione.

196. Nessuna osservazione del Governo autorizza a concludere diversamente. La Corte ha inoltre stabilito che i ricorrenti erano sotto il controllo dello Stato convenuto e sotto la loro custodia per tutto il periodo di tempo rilevante (si veda *supra* al paragrafo 151).

197. La Corte conclude che l'articolo 3 della Convenzione è stato violato nei confronti di ciascun ricorrente.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

198. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

199. Innanzi alla Camera, i ricorrenti hanno chiesto le seguenti somme per il danno non patrimoniale subito: 20.000 euro (EUR) ciascuno per il Sig. Z.A. e il Sig. Yasien, EUR 15.000 per il Sig. M.B. e EUR 35.000 per il Sig. A.M.

200. La Camera ha ritenuto che i ricorrenti hanno subito angoscia e frustrazione a causa delle violazioni dell'articolo 5 § 1 e dell'articolo 3 della Convenzione, e che tali violazioni non potevano essere ristorate unicamente dalle sue conclusioni. Decidendo secondo equità, ha assegnato al Sig. Z.A. e al Sig. Yasien EUR 20.000 ciascuno, EUR 15.000 al Sig. M.B. e EUR 26.000 al Sig. A.M. per il danno non patrimoniale.

201. Le stesse somme sono state richieste dai ricorrenti innanzi alla Grande Camera.

202. La Corte ritiene che i ricorrenti hanno subito angoscia e frustrazione a causa delle violazioni dell'articolo 5 § 1 e dell'articolo 3 della Convenzione. Essa tiene conto delle circostanze della presente causa, delle doglianze di ciascun ricorrente e della sua prassi seguita in precedenti casi analoghi (per esempio, *Riad e Idiab*, citata *supra*, § 117; *Shamsa*, citata *supra*, § 65; e *Rashed*, citata *supra*, § 81). Decidendo secondo equità, la Corte assegna ai ricorrenti le stesse somme per danno non patrimoniale, ossia EUR 20.000 ciascuno al Sig. Z.A. e al Sig. Yasien, EUR 15.000 al Sig. M.B., e EUR 26.000 al Sig. A.M.

B. Costi e spese

203. Innanzi alla Camera, i ricorrenti hanno richiesto le seguenti somme per i costi e le spese sostenuti a livello interno: EUR 1.650 per il Sig. Z.A., EUR 1.250 per il Sig. M.B., EUR 3.500 per il Sig. A.M. e EUR 2.000 per il Sig. Yasien. Per quanto riguarda i costi e le spese sostenuti innanzi alla Corte, i ricorrenti hanno richiesto EUR 3.500 ciascuno.

204. La Camera ha assegnato a ciascun ricorrente la somma di EUR 3.500 a copertura di tutti i costi e le spese complessivamente.

205. Innanzi alla Grande Camera, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente EUR 4.900 per i costi e le spese sostenuti a livello interno, EUR 14.000 per il procedimento innanzi alla Camera e EUR 7.800 per il procedimento innanzi alla Grande Camera, per un totale di EUR 26.700. I rappresentanti dei ricorrenti hanno chiesto che le somme assegnate fossero versate direttamente sui rispettivi conti bancari.

206. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene eccessiva la somma totale richiesta per le spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa. Essa decide di accordare la somma di EUR 19.000 a questo titolo ai ricorrenti congiuntamente. Tale somma dovrà essere versata direttamente sui conti bancari dei rappresentanti dei ricorrenti (si veda *Khlaifia e altri*, citata *supra*, § 288).

C. Interessi moratori

207. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
3. *Dichiara*
 - (a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme, da convertirsi nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile in quel periodo:
 - (i) a titolo di danno non patrimoniale:

EUR 15.000 (quindicimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, al Sig. M.B.;

EUR 20.000 (ventimila euro) ciascuno, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, al Sig. Z.A. e al Sig. Yasien;

EUR 26.000 (ventiseimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, al Sig. A.M.;

(ii) a titolo di costi e spese:

ai ricorrenti congiuntamente, EUR 19,000 (diciannovemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, da versarsi sui conti bancari dei rappresentanti dei ricorrenti.

(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza nel Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 21 novembre 2019.

Johan Callewaert
Cancelliere aggiunto

Linos-Alexandre Sicilianos
Presidente